

SOMMARIO

Università: una riforma per l'Europa. Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato di attuazione del Processo di Bologna
Andrea Lombardinilo

Verso il Settimo Programma d'Azione per l'Ambiente
Filippo Palmieri

In arrivo la carta blu dei lavoratori migranti altamente qualificati: migrazione al servizio dello sviluppo
Loredana Teodorescu

Clausole abusive e pratiche commerciali sleali: il caso del tasso d'interesse contrattuale inferiore a quello reale
Luca Luchetti

About the European Fiscal Governance Agreement
Mihaela Boc

Giornate per l'Europa 2012
Ilaria Ricci

"LA CITTADINANZA EUROPEA"

N. 1/2012:

Saggi e contributi

L'istruzione come attività imprenditoriale? Scuola, Università e mercato europeo

Micaela Lottini, Michele Giannino

Diritto europeo, ordinamento aperto e formazione giuridica

Luigi Moccia

La protezione dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo

Giuseppina Passarelli

Risarcimento da inadempimento di direttiva comunitaria e dies a quo della prescrizione

Giulio Peroni

Primato del diritto dell'Unione e responsabilità civile dei giudici nazionali

Valeria Piccone

Rubriche

ARCHIVIO

Eugenio Coloni: dalla lotta per la libertà al manifesto di Ventotene (Fabio Zucca)

DOSSIER

Nuove forme di servitù nelle società post-moderne: considerazioni a margine del Rapporto 2011 dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali sulla condizione del migrante irregolare impiegato nei lavori domestici (Giuseppina Passarelli)

GLOSSARIO

CEPOL, Accademia Europea di Polizia (Filippo Bertolami)

OSSERVATORIO EUROPEO

L'autonomia 'di qualità': i nuovi Statuti e i 'loro' diritti. Le esperienze di Spagna e Italia (Elda Serra)

RECENSIONI E SEGNALEZIONI (a cura di Teresa Pullano)

Università: una riforma per l'Europa. Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato di attuazione del Processo di Bologna

Andrea Lombardinilo

Europea, moderna, responsabile. Questa l'Università disegnata dalla Risoluzione 2011/2180 del Parlamento europeo, riguardante l'impegno profuso dalle istituzioni europee nell'azione di avanzamento del "Processo di Bologna", avviato nel 1999 con la finalità di armonizzare i sistemi di alta formazione dell'Unione. Promotore dell'iniziativa, l'ex Ministro dell'Istruzione Luigi Berlinguer, padre della riforma del doppio livello universitario, avviata in Italia con l'emanazione del Decreto ministeriale 509/99.

Con questa Risoluzione, recepita anche dalla Conferenza interministeriale di Bucarest (26-27 aprile 2012), il Parlamento europeo ha così accolto i principi ispiratori dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, evidenziando allo stesso tempo le criticità emerse nel corso della sua realizzazione: «lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (Seis) rappresenta un risultato di grande importanza per la creazione e lo sviluppo di una vera e propria cittadinanza europea; [...] ciò deve tradursi in un rafforzamento del Seis attraverso il ricorso a strumenti e procedure adeguati». Inoltre il Parlamento europeo, nel delineare le prospettive di sviluppo del processo di modernizzazione degli atenei, ribadisce «l'importanza cruciale del connubio tra insegnamento e ricerca come tratto distintivo dell'istruzione superiore europea», chiamata a svolgere un ruolo di primo piano nell'ambito della strategia di Europa 2020.

Tra gli obiettivi enunciati nel documento figura, innanzi tutto, la mobilità docente e studentesca, non solo territoriale (all'interno dei paesi e tra paesi diversi), ma anche orizzontale (tra cicli di laurea) e verticale (all'interno dei cicli di laurea). Passaggi fondamentali sono la riforma della governance degli atenei, il riconoscimento dei titoli di studio e l'adozione del Quadro europeo delle qualifiche (che ha ispirato il sistema europeo di trasferimento e di cumulo dei crediti accademici). Altri obiettivi prioritari sono la certificazione della qualità; lo sviluppo della dimensione sociale (volta ad agevolare «l'accesso agli studenti appartenenti a gruppi sottorappresentati o provenienti da un contesto socioeconomico svantaggiato, nonché a immigrati, minoranze culturali e studenti diversamente abili»); lo sviluppo dell'occupabilità e il potenziamento della

laurea triennale; una migliore cooperazione tra il Seis e lo Spazio europeo della ricerca (Ser).

Così Luigi Berlinguer sulle istanze programmatiche del documento: «Lo spirito di questa scelta segna una svolta per il mondo universitario: rilancia infatti il processo di armonizzazione dei diversi sistemi e afferma che, insieme alla competenza dei singoli Stati, esiste anche una competenza in materia dell'Unione europea. L'obiettivo principale è quello di far sì che le diverse università "nazionali" offrano titoli riconosciuti da tutti gli Stati d'Europa»(1). A tal fine l'Unione metterà a disposizione nuove risorse per i sistemi di istruzione di ogni paese, a condizione che ciascuno di essi attui politiche volte ad armonizzare il riconoscimento dei titoli di studio a livello europeo, con la prospettiva di rafforzare il 3+2 con il potenziamento di un terzo livello formativo centrato sulla spendibilità professionale di master e dottorati. Allo stesso modo anche i curricula dovranno essere uniformi su tutto il territorio dell'Unione: un obiettivo che richiederà la valutazione dei risultati didattici sia degli studenti che delle strutture. Operazione che in Italia è affidata dall'Anvur.

(1)-Luigi Berlinguer, *Laurea triennale abbandonata*, Il Sole 24 ore, 25 gennaio 2012, p. 24.

Verso il Settimo Programma d'Azione per l'Ambiente

Filippo Palmieri

Stringono i tempi per l'adozione del Settimo Programma d'Azione per l'Ambiente, documento strategico per definire le priorità e gli interventi maggiormente significativi in vista del perseguimento degli ambiziosi obiettivi che l'UE ha determinato di raggiungere in materia entro il 2020.

Importa ricordare come i Programmi d'Azione per l'Ambiente abbiano guidato lo sviluppo della politica europea in materia ambientale sin dall'inizio degli anni '70 e come tale politica si sia tradotta in una legislazione unanimemente apprezzata anche al di fuori dei confini dell'Unione.

Ora, il Settimo Programma (atteso per la fine del 2012) dovrà, in particolare, porre le basi per definire quali possa essere l'incidenza effettiva del ricorso alle fonti di energia rinnovabile sui piani e sulle politiche energetiche europee, sulla qualità della vita dei cittadini europei nonché (più in generale) sullo scenario macro-economico.

Tra le finalità del Settimo Programma si pone

il coinvolgimento di tutte le istituzioni europee, nazionali e locali (e, più in generale, di tutti i soggetti interessati) per raggiungere gli obiettivi prefissi in materia ambientale (e, in particolare, in tema di energie rinnovabili) mediante una più corretta e stringente applicazione della legislazione europea in materia. Il Settimo Programma dovrà, quindi, mirare ad assicurare che gli obiettivi climatici e ambientali vengano perseguiti anche dalle altre politiche dell'Unione e che i medesimi obiettivi riflettano in maniera adeguata i più recenti e significativi contributi della comunità scientifica.

Altro significativo obiettivo sotteso a tale Programma è dettare un quadro complessivo in cui possano organicamente trovare collocazione una serie di iniziative strategiche assunte dalla Commissione nel corso degli ultimi mesi in materia energetica ed ambientale – tra cui giova ricordare la “*Nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: Strategia dell'UE sulla biodiversità sino al 2020*” (Comunicazione della Commissione del 3 maggio 2011 – COM(2011) 244), la “*Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse*” (Comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 – COM(2011) 571) nonché “*Trarre il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'Ue: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità di risposta*” (Comunicazione della Commissione del 7 marzo 2012 – COM(2012) 95) –.

Quel che maggiormente rileva, il Settimo Programma dovrà definire gli obiettivi prioritari da perseguire sino alla fatidica data del 2020, i.e. per l'implementazione della c.d. strategia Europa 20-20-20 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (di cui le comunicazioni della Commissione *supra* ricordate sono parte integrante).

In tal senso, è bene ricordarlo, alla fine del 2008 l'Unione Europea (al fine di cercare una soluzione alle crescenti problematiche, e preoccupazioni, di carattere ambientale) è giunta all'approvazione di un pacchetto di provvedimenti “clima-energia”, noto anche come strategia “20-20-20”.

Tale strategia si propone, entro il 2020, la riduzione delle emissioni di gas serra del 20%, la riduzione del consumo complessivo di energia del 20% nonché la produzione con fonti rinnovabili del 20% del fabbisogno energetico europeo.

Nel solco di un *modus operandi* ormai consolidato, al fine di definire il contenuto del Settimo Programma d'Azione, la Commissione ha quindi ritenuto di avviare anche una consultazione pubblica, che si concluderà all'inizio di giugno.

Questo al fine di ottenere (in via “induttiva e democratica”) pareri e spunti sugli obiettivi prioritari da conseguire (quali, ad esempio, efficienza energetica, biodiversità, consumi e produzione sostenibile) e sugli strumenti maggiormente adeguati per perseguire tali obiettivi.

Saranno, dunque, i risultati di tale consultazione (unitamente al Parere del Consiglio, del Parlamento Europeo, del Comitato delle

Regioni e del Comitato Economico e Sociale) a guidare la Commissione nell'elaborazione finale di una proposta, quale quella del Settimo Programma d'Azione per l'Ambiente, che si preannuncia di importanza strategica al fine di dare impulso all'ambizioso programma energetico ed ambientale dell'Unione.

In arrivo la carta blu dei lavoratori migranti altamente qualificati: migrazione al servizio dello sviluppo

Loredana Teodorescu

Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che introdurrà nell'ordinamento italiano il permesso di soggiorno speciale per lavoratori altamente qualificati. Si tratta della cosiddetta *carta blu* prevista dalla Direttiva europea 2009/50/CE allo scopo di riconoscere il ruolo fondamentale della migrazione legale per il rafforzamento dell'economia, incrementando al tempo stesso la competitività delle imprese e la capacità di attrarre lavoratori stranieri di alto profilo formativo e professionale, in linea con gli obiettivi di Lisbona in tema di crescita sostenibile. L'ingresso dei lavoratori migranti altamente qualificati nel territorio nazionale viene facilitato introducendo una nuova tipologia di titolo di soggiorno, valido fino a quattro anni e rinnovabile, che permette di beneficiare di molti diritti socio-economici equiparabili a quelli di cui godono i cittadini dell'Ue.

Recependo la direttiva, pur con un forte ritardo, il governo italiano prende atto almeno in parte della necessità strutturale di immigrazione del nostro paese. In Italia gli stranieri rappresentano circa il 7,5% della forza lavoro del paese e contribuiscono all'11,15% del PIL del paese. Inoltre, dato l'elevato ritmo di invecchiamento delle società europee, i migranti contribuiscono al riequilibrio demografico e al ringiovanimento della forza lavoro. Negli Stati membri, secondo la Commissione europea, da qui al 2050 la popolazione in età lavorativa dovrebbe diminuire di 50 milioni di unità.

L'ipotesi di una “immigrazione zero” non è quindi realistica e neppure desiderabile per le società europee anche a fronte del riconoscimento graduale dell'importanza della migrazione come una risorsa per lo sviluppo non solo dei paesi di origine, ma anche dei paesi di destinazione, che ha comportato una modifica delle tradizionali politiche in materia di immigrazione.

Da una logica focalizzata principalmente su controllo delle frontiere e lotta alla migrazione illegale, si è passati a livello europeo ad un nuovo approccio che punta ad dialogo costante ed una maggiore cooperazione con i paesi terzi e incoraggia la migrazione circolare, in cui i periodi di permanenza nei paesi di destinazione si alternano a periodi di rientro nei paesi di origine. Le migrazioni circolari rappresentano un vantaggio sia per i paesi di origine e di destinazione che per gli stessi migranti. Esse infatti, da un lato, compensano il deficit di manodopera e, dall'altro, forni-

scono un contributo all'economia dei paesi di origine, attraverso le rimesse valutarie. I migranti, d'altra parte, diventano un effettivo attore economico e culturale di mediazione fra i due paesi e acquisiscono *know how* e capacità che possono rivelarsi preziose al loro ritorno nei paesi di partenza. Tuttavia, in Italia le migrazioni circolari sono scarsamente disciplinate e incoraggiate, pur essendo parzialmente riconducibili al lavoro subordinato a carattere stagionale, al quale si collega la maggioranza degli ingressi per lavoro nel paese.

Inoltre, se in un primo momento prevaleva l'idea che la migrazione economica fosse essenzialmente una conseguenza della povertà, con la necessità di elaborare delle misure che affrontassero le *root causes* dell'emigrazione riducendo la pressione migratoria, negli ultimi anni si è fatta strada anche una nuova tesi. Si tratta del “*migration hump*”, secondo la quale, soprattutto nelle fasi iniziali, lo sviluppo e la ripresa economica non riducono ma piuttosto favoriscono la crescita dei flussi migratori. La riduzione della povertà e il maggior benessere possono infatti favorire le condizioni necessarie per immaginare, desiderare e realizzare l'emigrazione, mentre soltanto nel lungo periodo e con una riduzione significativa dei differenziali di sviluppo i flussi decrescono. L'approccio focalizzato sugli aiuti ai paesi di origine è stato pertanto affiancato da pratiche di co-sviluppo, che mettono in relazione migrazione e sviluppo in modo che sia i paesi di origine che di accoglienza possano beneficiare del flusso migratorio. Si tratta di pratiche che necessitano di una visione politica e strategica di lunga durata, coordinata a livello europeo, che sia basata su una coerenza di integrazione tra le politiche migratorie e di cooperazione.

L'incremento dei flussi migratori verso i paesi dell'Ue ha posto l'immigrazione in una posizione prioritaria, rappresentando ormai una questione per l'intera Europa e non solo per i singoli stati membri, che si sono trovati al contempo di fronte a una sfida e a un'opportunità. Una sfida e un'opportunità che l'Unione può cogliere dotandosi di modelli e strumenti innovativi.

Clausole abusive e pratiche commerciali sleali: il caso del tasso d'interesse contrattuale inferiore a quello reale

Luca Luchetti

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è intervenuta in via pregiudiziale (Sentenza del 15 marzo 2012 nella causa C-453/10 *Perenicová - Perenic vs. SOS financ, spol. S.r.o.*) nell'ambito di una controversia sorta tra dei consumatori slovacchi e un istituto non bancario che concede crediti al consumo, in relazione a un contratto di credito, nel quale il tasso di interesse indicato era inferiore a quello realmente applicato.

In particolare, la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi su due specifiche questioni: (i) se, nel caso in cui siano indivi-

duate in un contratto clausole abusive, la normativa europea consenta di ritenere il contratto nel suo complesso non vincolante per il consumatore, qualora ciò sia più favorevole a quest'ultimo e (ii) se l'inserimento in un contratto di un tasso d'interesse inferiore a quello reale possa considerarsi una pratica commerciale sleale.

Il tribunale di prima istanza slovacco ha quindi richiesto ai giudici europei di esaminare la condotta dell'imprenditore che inserisce contrattualmente un tasso di interesse inferiore a quello reale, in relazione sia alla normativa concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993), sia alla normativa relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori del mercato interno (Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005). Relativamente al primo quesito, è stato rilevato che il sistema di tutela istituito dalla Direttiva 93/13/CEE è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative, sia il grado di informazione, inducendolo ad aderire alle condizioni predisposte preventivamente dal professionista senza un effettivo potere di incidere sul contenuto delle medesime (vedi anche Sentenza del 6 ottobre 2009, *Asturcom Telecomunicaciones*, C-40/08). In tale ambito, quindi, i giudizi nazionali che accertano il carattere abusivo delle clausole contrattuali, da un lato, devono trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché il consumatore non sia vincolato da tali clausole, dall'altro, devono valutare se il contratto in questione possa rimanere efficace in assenza di dette clausole abusive. In questo modo, il legislatore europeo ha inteso ripristinare l'equilibrio reale tra le parti, salvaguardando sempre, in linea di principio, la validità del contratto nel suo complesso. Peraltro, secondo la Corte, la posizione di una delle parti del contratto, nella fattispecie il consumatore, non può essere presa in considerazione quale criterio determinante per disciplinare la sorte del contratto. Di conseguenza, l'art. 6, par. 1, della Direttiva deve essere interpretato secondo i giudici della Corte di Giustizia nel senso che, nel valutare se un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive possa continuare a sussistere in assenza di dette clausole, il giudice nazionale adito a risolvere la controversia non può fondarsi unicamente sull'eventuale vantaggio per una delle parti derivante dall'annullamento del contratto nel suo complesso.

Ciononostante, la Direttiva 93/13/CEE non osta a che uno Stato membro possa prevedere che un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive sia nullo nel suo complesso qualora questo possa garantire una migliore tutela del consumatore.

Relativamente al secondo quesito, i giudici

europei hanno osservato come la Direttiva normativa europea consenta di ritenere il contratto nel suo complesso non vincolante per il consumatore, qualora ciò sia più favorevole a quest'ultimo e (ii) se l'inserimento in un contratto di un tasso d'interesse inferiore a quello reale possa considerarsi una pratica commerciale sleale.

Il tribunale di prima istanza slovacco ha quindi richiesto ai giudici europei di esaminare la condotta dell'imprenditore che inserisce contrattualmente un tasso di interesse inferiore a quello reale, in relazione sia alla normativa concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993), sia alla normativa relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori del mercato interno (Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005).

Relativamente al primo quesito, è stato rilevato che il sistema di tutela istituito dalla Direttiva 93/13/CEE è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative, sia il grado di informazione, inducendolo ad aderire alle condizioni predisposte preventivamente dal professionista senza un effettivo potere di incidere sul contenuto delle medesime (vedi anche Sentenza del 6 ottobre 2009, *Asturcom Telecomunicaciones*, C-40/08). In tale ambito, quindi, i giudizi nazionali che accertano il carattere abusivo delle clausole contrattuali, da un lato, devono trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché il consumatore non sia vincolato da tali clausole, dall'altro, devono valutare se il contratto in questione possa rimanere efficace in assenza di dette clausole abusive. In questo modo, il legislatore europeo ha inteso ripristinare l'equilibrio reale tra le parti, salvaguardando sempre, in linea di principio, la validità del contratto nel suo complesso. Peraltro, secondo la Corte, la posizione di una delle parti del contratto, nella fattispecie il consumatore, non può essere presa in considerazione quale criterio determinante per disciplinare la sorte del contratto. Di conseguenza, l'art. 6, par. 1, della Direttiva deve essere interpretato secondo i giudici della Corte di Giustizia nel senso che, nel valutare se un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive possa continuare a sussistere in assenza di dette clausole, il giudice nazionale adito a risolvere la controversia non può fondarsi unicamente sull'eventuale vantaggio per una delle parti derivante dall'annullamento del contratto nel suo complesso.

Ciononostante, la Direttiva 93/13/CEE non osta a che uno Stato membro possa prevedere che un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive sia nullo nel suo complesso qualora questo possa garantire una migliore tutela del consumatore.

Relativamente al secondo quesito, i giudici europei hanno osservato come la Direttiva

2005/29/CE considera ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia per questo non veritiera, anche nella sua presentazione complessiva, e inganni o possa ingannare per questo il consumatore medio. Ne consegue che menzionare nel contratto un tasso di interesse inferiore a quello reale costituisce una falsa informazione quanto al costo complessivo del credito e quindi del prezzo, inducendo così il consumatore medio, anche solo potenzialmente, ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. L'accertamento della slealtà della pratica commerciale rappresenta, inoltre, uno degli elementi su cui il giudice competente può basare la sua valutazione sul carattere abusivo delle clausole di un contratto, in ragione della formulazione ampia dell'art. 4 della Direttiva 93/13/CEE che ricomprende tra i criteri che permettono di svolgere la valutazione sulla abusività della clausola *tutte le circostanze* che accompagnano la conclusione del contratto, senza però che l'accertamento del carattere sleale di una pratica commerciale abbia incidenza diretta sulla validità del contratto medesimo.

Ne consegue che per i giudici europei l'inserimento in un contratto di un tasso di interesse inferiore a quello reale è una condotta che rileva tanto ai fini dell'abusività della clausola in questione, quanto alla slealtà della pratica commerciale posta in essere, il cui accertamento può rappresentare uno degli elementi per accertare altresì l'abusività della clausola medesima.

About the European Fiscal Governance Agreement.

Mihaela Boc

Starting with 2008, a number of European member states fell into recession. Economic crisis began to be the main subject on the European governments' agenda. The need to reestablish fiscal-budgetary rules and a control mechanism able to assure the implementation of these rules by the member states in order to avoid future economic slippages was obvious.

Under these circumstances, 25 out of the 27 European member states signed in Brussels on March 2nd 2012 the *Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union*, also known as the European Fiscal Governance Agreement. The United Kingdom and Czech Republic decided not to sign the treaty.

The main stipulations of the Treaty are as follows: in order to assure a balanced or surplus budget position, the annual structural balance must meet the medium-term budgetary objective (MTO) and not exceed 0.5% of GDP. This is what is called the *golden rule* of balanced or surplus budgets. The Commission is the one to propose timetable for

convergence to MTO, taking into account the specific risks of sustainability of each state. If the level of government debt is significantly below 60% of GDP and where risks in terms of long-term sustainability of public finances are low, the lower limit of the medium-term objective can reach a structural deficit of at most 1.0 % of the gross domestic product at market prices. In case of significant deviations from medium-term objective European Commission establishes a correction mechanism that will automatically trigger.

The above mentioned rules shall take effect in the national law of the contracting parties within one year after the entry into force of the Treaty through binding permanent provisions, preferably constitutional. When the ratio of their general government debt to gross domestic product exceeds the 60 % reference value, the Contracting Parties shall reduce it at an average rate of one twentieth per year as a benchmark. State subject to excessive deficit procedure establishes a budgetary and economic partnership program that includes a detailed description of the structural reforms needed to assure sustainable and effective correction of the excessive deficit, the program being monitored by the European Commission and Council.

One of the most important provisions of the Treaty is the one to provide for the states the obligation to report *ex-ante* on their public debt issuance plans to the European Commission and to the Council. If one considers that a contracting party fails to comply with the stipulations mentioned above, as regards the budgetary rule and the control mechanism, the Commission or any member state may bring the matter to the Court of Justice and penalties may be established. Major structural reforms that the Contracting Parties intend to undertake shall be coordinated and discussed *ex-ante* by the States concerned. Also to assure better coordination, it is necessary to organize euro summit at least twice a year, attended by European Commission President and the President of the European Central Bank.

Considering the Romanian proposal, it was decided that the Heads of State or Government of the Contracting Parties, other than those whose currency is the euro, will attend Euro Summit meetings where major discussions regarding the global architecture of the euro area are undertaken.

From a procedural point of view, the Treaty shall enter into force on January 1st, 2013, provided that twelve Contracting Parties whose currency is the euro have deposited their instrument of ratification, or on the first day of the month following the deposit of the twelfth instrument of ratification by a Contracting Party whose currency is the euro, whichever is the earlier.

Giornate per l'Europa 2012. The making of European private law. Why, how, what, who. 9-11 maggio 2012

Ilaria Ricci

La IX edizione delle Giornate per l'Europa si è svolta il 9, 10 e 11 maggio 2012 a Roma.

Le giornate di studio sono state organizzate dal Centro di eccellenza Altiero Spinelli (CeAS) in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica.



Prima giornata: 9 maggio 2012

La prima giornata ha avuto ad oggetto il tema dell'europeizzazione del diritto privato, nonché i relativi problemi e prospettive.

La giornata si è aperta con i saluti del Rettore dell'Università degli Studi "Roma Tre", Prof. Guido Fabiani, il quale ha rilevato come, nell'attuale scenario di crisi internazionale, sia davvero importante discutere del diritto privato europeo, concentrandosi sui cittadini, sulle persone e sulla famiglia come elementi fondanti il futuro dell'Europa.

E' poi intervenuto il Presidente del CeAS, il Prof. Luigi Moccia, il quale ha innanzitutto ringraziato tutti i presenti: a cominciare dai relatori, provenienti da numerosi Paesi ed esperti di fama europea; ed il numeroso pubblico, formato in prevalenza da studenti e avvocati.

Il Prof. Moccia ha rilevato come la costruzione dell'Europa non deve essere data per scontata, perché richiede sempre nuovi e continui sforzi. Lo sviluppo dell'Europa, tuttavia, non necessita solamente dell'attività delle Istituzioni interessate, ma ha bisogno del supporto delle persone, in termini di crescita di consapevolezza di ciò che l'Europa è, fa e rappresenta sul piano dei suoi valori, delle sue politiche e dei suoi obiettivi.

A tal riguardo, il Prof. Moccia ha ricordato l'importanza delle molteplici iniziative promosse dal Centro Altiero Spinelli, intitolato proprio ad uno dei fondatori di questa nuova Europa, per discutere e analizzare in forma critica le questioni riguardanti l'Unione Europea.

Il Sottosegretario di Stato, Prof. Savino Mazzamuto, nel suo intervento ha auspicato che queste giornate di studio possano dare un ulteriore impulso all'unificazione del diritto europeo in materia dei contratti.

Il Prof. Mazzamuto ha inoltre svolto delle riflessioni sulla proposta di regolamento dell'Unione Europea sul diritto comune europeo della vendita ("*Common European Sales Law*", in breve, "*CESL*"). Al riguardo, il Prof. Mazzamuto ha manifestato un sentimento di rammarico per il fatto che l'Unione Europea si sia limitata alla creazione di una disciplina transnazionale in materia di vendita, anziché promuovere un progetto più ampio che includesse regole comuni in Europa in materia di diritto contrattuale e delle obbligazioni. Secondo il Prof. Mazzamuto, infatti, la scelta di unificare il diritto europeo in questo ambito nasce dal fatto che, storicamente, quella è l'area in cui si è manifestato il maggior interesse per la codificazione del diritto privato europeo e, dunque, seguendo tale sentiero, si potrebbe più facilmente raggiungere l'obiettivo, almeno iniziale, di un codice comune dei contratti e di una disciplina comune in tema di obbligazioni.

Il Prof. Ole Lando, della *Business School di Copenhagen*, ha esaminato le quattro domande fondamentali delle giornate. Il Prof. Lando si è innanzitutto soffermato sulla domanda "*why*", ossia se sia davvero necessario un diritto privato europeo, concludendo che sì, è necessario, ma difficile da realizzare e che va costruito pezzo per pezzo. Alla seconda domanda, "*how*", ossia come dovrebbe essere costruito il diritto privato europeo, il Prof. Lando ha risposto che l'art. 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, invocato come base del *CESL*, potrebbe essere anche invocato come base di un diritto contrattuale europeo. Alla terza domanda "*what*", ossia a quale area, a quale fine e a quali obiettivi di politica dovrebbe essere relativo il diritto privato europeo, ha sottolineato come l'ambito, i fini e gli obiettivi andrebbero mano a mano allargati fino a comprendere ambiti sinora non considerati. Alla quarta domanda "*who*", ossia chi dovrebbe assumersi il compito di realizzare il diritto privato europeo, il Prof. Lando ha specificato che il diritto privato europeo dovrebbe nascere da uno spirito collettivo più ampio possibile.

La Prof.ssa Bénédicte Fauvarque-Cosson è dunque intervenuta segnalando problemi e prospettive dell'uropeizzazione del diritto privato europeo, in particolare segnalando come il termine "diritto civile" derivi dal latino "civis", ossia cittadino e come dunque occorra partire proprio dal concetto di cittadinanza europea nella costruzione di un diritto privato comune europeo.

Nel suo intervento il Prof. Rescigno, dell'Università "La Sapienza" di Roma, ha sottolineato come il diritto privato europeo, nella misura e nei limiti in cui nascerà, sarà il risultato di una cooperazione che si sarà compiuta largamente tramite lo scambio di idee, tradizioni e culture, sulla base di un fondamento unitario già esistente e soprattutto da attuare progressivamente. Ciò la differenzierà notevolmente da quel diritto che, invece, è "portato" dal legislatore e al quale, dunque, il destinatario soggiace senza partecipare alla sua creazione.

La prima giornata si è dunque conclusa con l'intervento del Prof. Moccia, il quale ha rilevato come debba riflettersi sulla questione della legittimazione dell'Unione Europea e sui confini e sul significato del diritto privato europeo, anche alla luce del modello costituzionale europeo come contenuto nei Trattati e interpretato in base alla lettera dei Trattati stessi.

Seconda giornata: 10 maggio 2012

La prima parte della seconda giornata, presieduta dal Prof. Luigi Moccia, ha avuto ad oggetto il tema delle basi legali del diritto privato europeo alla luce della costituzionalizzazione dell'Unione Europea.

E' innanzitutto intervenuto il Prof. Mads Andenas, dell'Università di Oslo, il quale ha esaminato il tema del diritto privato nel mercato interno, con particolare attenzione all'ordine costituzionale europeo, considerando gli ambiti nei quali il diritto privato europeo ha un impatto rilevante, quali i diritti individuali e la loro applicazione, il diritto delle obbligazioni e la libera circolazione dei diritti e delle persone.

Il Prof. Andenas si è poi concentrato sull'individuazione di una base legale per il diritto privato europeo, esaminando in particolare l'art. 114 e l'art. 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, evidenziandone caratteristiche e limiti.

Il Prof. Martijn Hesselink, dell'Università di Amsterdam, ha quindi esaminato i vari sistemi di diritto privato esistenti in Europa, analizzando la questione della pluralità delle fonti di diritto, identità multiple e unitarietà del diritto.

Successivamente, il Prof. Hans Micklitz dello *European University Institute* di Firenze, si è concentrato sulla questione della competenza. Collegandosi a quanto riferito dal Prof. Andenas, il Prof. Micklitz si è soffermato sulla possibilità di fondare la competenza sull'art. 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, esaminandone gli elementi di criticità. Il Prof. Micklitz ha anche

sottolineato come gli strumenti opzionali, per rispettare le questioni di proporzionalità, dovrebbero essere basati sull'art. 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea con specifico riguardo ai rapporti tra imprenditori (c.d. *business to business*).

Durante la seconda parte della mattinata della seconda giornata è stato trattato il tema degli "strumenti" di implementazione del diritto privato europeo.

La sessione è stata presieduta dal Prof. Angelo Davì, dell'Università "La Sapienza" di Roma. Durante tale sessione, il Prof. Hugh Beale, dell'Università di Warwick, ha affrontato la tematica del CESL con riferimento ai contratti di vendita tra imprenditori, segnalando vantaggi e svantaggi dell'eventuale applicazione del CESL.

Il Prof. Fabrizio Cafaggi, dello *European University Institute* di Firenze, è dunque intervenuto sull'integrazione del diritto privato europeo, visto come forma di integrazione sia transazionale che regionale, prodotto di regole privatistiche e pubblicistiche che interagiscono e si coordinano tra di loro.

L'intervento della Prof.ssa Verica Trstenjak, avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha avuto ad oggetto il ruolo della stessa Corte nella formazione e sviluppo del diritto privato europeo.

In particolare, la Prof.ssa Trstenjak si è concentrata sull'attività di elaborazione di criteri, da parte della Corte di Giustizia, per l'interpretazione e l'applicazione di regolamenti e direttive dell'Unione Europea in tutti gli Stati membri, nonché sul crescente ruolo attivo delle corti nazionali nell'attuazione dei diritti dei consumatori in considerazione della intervenuta giurisprudenza della Corte di Giustizia.

La prima sessione pomeridiana della seconda giornata è stata presieduta dal Dott. Angelo Estrella Faria, in rappresentanza dell'*Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)*.

Il Prof. Fernando Gomez, dell'Università "Pompeu Fabra" di Barcellona, ha dunque fornito un'analisi economica del fondamento teorico di alcune posizioni emerse nel panorama europeo contro l'uso di strumenti opzionali nel diritto privato, analizzando in particolare i costi sottesi all'implementazione di un tale sistema.

Il tema dell'armonizzazione e uniformazione del diritto commerciale internazionale è stato trattato dal Prof. Morten Fogt, dell'Università di Aarhus, il quale ha affrontato la disciplina contenuta nel CESL, evidenziandone i vantaggi e gli svantaggi applicativi.

Il Prof. Fogt ha rilevato come il CESL sarebbe da considerarsi realistico e raccomandabile se la sua applicazione fosse fondata sulle fonti di diritto internazionale privato, quali – ad esempio, l'art. 6 della Convenzione di Roma e i principi all'uopo applicabili.

Il Prof. Sergio Marchisio, dell'Università "La Sapienza" di Roma, si è concentrato sul tema del processo di unificazione internazionale del diritto privato europeo portato avanti

dall'Unione Europea, sottolineando al riguardo la necessità di un bilanciamento degli interessi regionali con quelli globali.

Il Prof. Renaud Sorieul, quale membro della *United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* ha sottolineato il ruolo e i compiti dell'organizzazione di cui è parte nel processo di unificazione del diritto privato europeo nelle aree di competenza.

L'ultima sessione pomeridiana della seconda giornata è stata presieduta e introdotta dal Prof. Diego Corapi, dell'Università "La Sapienza di Roma".

La sessione ha avuto ad oggetto la disciplina europea relativa ai consumatori e il suo consolidamento.

Sul punto è intervenuto il Prof. Luc Grymbaum, dell'Università René Grymbaum

di Parigi, il quale ha sostenuto che è arrivato il momento di adottare una disciplina europea comune in tema di contratti, che copra sia le relazioni tra imprenditori che tra imprenditori e consumatori e che preveda una forte protezione in favore dei consumatori. Anche se difficoltoso, ha specificato il Prof. Grymbaud, l'applicazione di tale disciplina dovrebbe essere obbligatoria in tutti gli Stati membri.

Il Prof. Hans Schulte-Nolke, dell'Università di Osnabruck, ha trattato il tema della protezione dei consumatori nel CESL, individuando gli ambiti nei quali tale protezione appare essere più o meno elevata e segnalando i casi in cui si auspicherebbe una modifica della disciplina contenuta nel CESL, quali, ad esempio, la definizione di consumatore e il metodo di scelta della disciplina applicabile da parte del consumatore stesso.

Sulle relazioni interne della disciplina dei consumatori ha relazionato il Prof. Simon Whittaker, dell'Università di Oxford, il quale si è concentrato sulle clausole contrattuali scorrette, le pratiche commerciali scorrette e la proposta di regolamento sulla disciplina comune in tema di vendita.

Il Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich, dell'Università degli Studi Roma Tre, è poi intervenuto sul tema del diritto processuale europeo, esaminando in particolare il percorso di sviluppo dal diritto processuale civile al diritto processuale dei consumatori.

Terza giornata: 11 maggio 2012

La prima sessione mattutina della terza giornata di studi ha affrontato il tema della disciplina europea della proprietà, con le relative problematiche e progetti.

La sessione è stata presieduta dal Prof. Adolfo di Majo, il quale ha rilevato come lo scopo della disciplina europea in ambito contrattuale sia quello di agevolare il mercato interno attraverso criteri di armonizzazione e di uniformazione, mentre una finalità della disciplina europea in tema di proprietà sia di porre dei limiti alle libertà proprietarie, ove queste dovessero contrastare con gli obiettivi

dell'Unione.

Secondo il Prof. Di Majo, dunque, la proprietà privata sarebbe da considerarsi più un principio giuridico che un diritto assoluto, il quale, pur potendo essere considerato un presupposto di un ordinamento liberistico, come quello europeo, potrebbe ammettere restrizioni e limitazioni che fossero consone e proporzionate rispetto agli obiettivi generali dell'Unione.

Il Prof. Ulrich Drobnig, dell'Istituto "Max Planck" per il diritto privato di Amburgo, è intervenuto sul tema del diritto di proprietà su beni mobili e, in particolare, su titoli, evidenziando che eventuali regole uniformi in tale ambito dovrebbero necessariamente seguire un approccio funzionale, al fine di superare le diversità di impostazioni dei singoli Stati membri e soddisfare al contempo le esigenze del mercato.

La Prof.ssa Brigitta Lurger, dell'Università di Graz, ha affrontato il tema del trasferimento di proprietà dei beni mobili nel diritto privato europeo, concentrandosi sul Libro VIII della bozza di *Common Frame of Reference*, pubblicato nel 2011 e avente ad oggetto l'acquisto e la perdita di proprietà dei beni mobili. Come specificato dalla Prof.ssa Lurger, il predetto Libro VIII è stato preparato dal gruppo di lavoro denominato "Working Group on Transfer of Movables" ("TOM"), presieduta dal Prof. Wolfgang Faber dell'Università di Salzbürg.

Successivamente è intervenuto il Prof. Sjef Van Erp, dell'Università di Maastricht, che si è concentrato sulla forma e la sostanza della disciplina europea della proprietà, sottolineando che le basi della disciplina comune in materia di proprietà già esistono, ma non sarebbero chiare e coerenti. Tale disciplina andrebbe dunque sviluppata e integrata tramite, ad esempio, l'adozione di un regolamento, anche se forme diverse di implementazione, quali modello di legge, potrebbero essere di più semplice accettazione da parte degli Stati membri.

L'ultimo intervento è stato del Prof. Francesco Paolo Traisci, dell'Università del Molise di Campobasso, il quale ha esaminato la disciplina europea delle successioni, ossia del trasferimento della proprietà *mortis causa*.

Il Prof. Traisci ha, tra l'altro, commentato la proposta di Regolamento dell'Unione Europea in tema di giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento e applicazione di decisioni e strumenti stranieri, che introdurrebbe un certificato successorio europeo.

La seconda sessione della mattinata della terza giornata ha avuto ad oggetto il diritto europeo dei contratti e le relative problematiche e progetti.

Il Prof. Eric Clive, dell'Università di Edimburgo, si è concentrato sui criteri ermeneutici del diritto privato europeo, soffermandosi in particolare sull'interpretazione del *Common Frame of Reference* e del CESL.

Il Prof. Marco Loos, dell'Università di Amsterdam, ha esaminato le clausole *standard* previste nel CESL, specificando tra l'altro che l'uso di clausole *standard* nei contratti deve essere evidenziato e che il consumatore deve essere edotto della presenza di tali clausole.

L'argomento dell'applicazione del CESL al contratto di fornitura di contenuti digitali e, in particolare, al *software*, è stato trattato dal Prof. Jerzy Pisułiński, della Jagiellonian University, il quale ha rilevato come le varie clausole contenute nell'Allegato I del CESL dovrebbero essere riviste, in quanto – essenzialmente – non sembrano potersi adattare al caso in cui i contenuti digitali vengano forniti tramite l'uso di mezzi tangibili e al contempo anche al caso in cui gli stessi vengano forniti tramite mezzi di telecomunicazione.

La Prof.ssa Anna Veneziano, dell'Università di Teramo, è intervenuta sulla desiderabilità di una disciplina comune europea in tema di vendita, da un punto di vista di diritto italiano.

Sul punto, la Prof.ssa Veneziano ha rilevato come, in relazione ai contratti conclusi tra un imprenditore e un consumatore, il CESL sembra fornire ai consumatori, in generale, lo stesso livello di protezione già offerto dall'esistente disciplina contrattuale italiana, sottolineando come, sotto certi aspetti, la disciplina italiana sia ancora più favorevole per il consumatore.

La sessione pomeridiana della terza giornata ha riguardato il diritto europeo comune in tema di vendita, con particolare attenzione alla disciplina del CESL e alla relativa posizione dei consumatori e degli imprenditori.

Al riguardo, la Dott.ssa Mihaela Carpus-Carcea, della Commissione Europea, ha mostrato l'applicazione della disciplina dettata dal CESL ad un caso pratico, la vendita *online* di alcuni beni mobili, concentrandosi sugli aspetti concreti della disciplina maggiormente rilevanti per gli imprenditori e i consumatori.

Il Prof. Oreste Calliano, dell'Università di Torino, ha dunque esaminato la disciplina del CESL anche in relazione agli aspetti connessi al suo ruolo di Presidente del Centro Europeo di diritto dell'informatica e del consumo (CEDIC).

Il Prof. Andrea Zoppini, dell'Università di "Roma Tre" di Roma, è dunque intervenuto per portare i saluti ai presenti e testimoniare il proprio supporto alle giornate di studio.

Successivamente, il Prof. Ettore Battelli, dell'Università "Roma Tre" di Roma, in rappresentanza dell'Unioncamere degli imprenditori, ha espresso critiche al CESL, soprattutto in quanto la proposta non seguirebbe i dovuti principi procedurali. Inoltre, egli ha rilevato che con la disciplina dettata dal CESL si farebbe un passo indietro e non in avanti rispetto alla disciplina preesistente a tutela dei consumatori.

Anche il Dott. Antonio Longo, in rappresentanza dei consumatori, ha espresso delle

valutazioni critiche al CESL, sottolineando in particolare come possa essere complicato per i consumatori orientarsi nella disciplina esistente, soprattutto in considerazione del fatto che la protezione offerta dal CESL potrebbe essere minore rispetto a quella prevista a livello nazionale. Il Dott. Longo ha dunque proposto l'adozione di contratti *standard* invece di una disciplina opzionale introdotta tramite regolamento.

Le giornate si sono concluse con i ringraziamenti e i saluti del Prof. Luigi Moccia, il quale ha segnalato l'importanza del dibattito svoltosi, anche in maniera critica, nelle tre giornate di studio. Il Prof. Moccia ha rilevato come sia positivo il fatto che alcune delle questioni sollevate durante gli interventi del convegno siano rimaste aperte, perché il lavoro degli operatori giuridici è complesso e non deve mai fermarsi, ma deve arricchirsi e proseguire anche alla luce delle osservazioni che giungono da più parti. Le giornate di studio, ha osservato il Prof. Moccia, hanno disegnato un contesto più ampio rispetto al tema principale di discussione. Durante le giornate, infatti, ha rilevato il Prof. Moccia, si è cercato di comprendere come sia possibile per i giuristi gestire la complessità del diritto, e come sia possibile per gli stessi portare un contributo valido al fine di partecipare alla creazione di una Europa migliore in termini di una maggiore partecipazione dei suoi cittadini.

Gli interventi di tutti i relatori sono disponibili on-line sul sito del [CeAS](http://www.centrospinelli.eu) (www.centrospinelli.eu) nella sezione [Eventi](#).

COMITATO DI REDAZIONE

Responsabile

Prof. Raffaele Torino

Coordinamento

Dott.ssa Loredana Teodorescu

Componenti

Dott. Luigi Cesaro

Dott.ssa Monica Didò

Dott. Luca Luchetti

Dott.ssa Antonietta Majoli

Dott. Filippo Palmieri

Dott.ssa Loredana Teodorescu

Dott.ssa Giulia Vassallo

Dott. Cristiano Zagari

Hanno collaborato a questo numero:

Andrea Lombardinilo, Filippo Palmieri, Loredana Teodorescu, Luca Luchetti, Mihaela Boc, Ilaria Ricci